

REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1992

relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 92/91⁽⁴⁾, ha stabilito in particolare le modalità di applicazione relative ai titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92⁽⁶⁾, ha previsto modalità complementari o derogative proprie nel settore del riso;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, deve essere redatto un bilancio previsionale d'approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le isole Canarie; che questo bilancio deve permettere di rivedere in corso di esercizio il quantitativo globale previsto in funzione del fabbisogno di tale regione;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro designi l'autorità competente per il rilascio dei titoli di importazione e di aiuto, per la ricezione della domanda di aiuto e per il pagamento dei relativi importi;

considerando che è d'uopo stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titolo, nonché le relative condizioni di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la costituzione della cauzioni; che è altresì necessario stabilire la durata di validità dei titoli di importazione e di aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento e tenendo conto delle esigenze della corretta gestione, estendendo la validità dei certificati di aiuto in considerazione della situazione particolare delle isole Canarie;

considerando che è necessario disporre che l'importo dell'aiuto da concedere per le consegne di prodotti del

settore del riso di origine comunitaria venga adeguato in base della differenza dei prezzi d'entrata dei prodotti tra il mese in cui la domanda di certificato di aiuto è presentata e quello in cui è utilizzata, onde evitare, in particolare, che siano assunti impegni di fornitura ammessi a beneficiare dell'aiuto per la nuova campagna e per rispettare la prassi vigente nel settore del riso;

considerando che, ai fini della corretta gestione del regime di approvvigionamento, occorre stabilire condizioni complementari per lo svincolo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento, da importare da paese terzi, che beneficiano dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

Lo Stato membro designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del titolo di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento e
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori e la gestione delle cauzioni.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92.

Articolo 4

1. Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili qualora:

- a) non superino il quantitativo massimo disponibile per ciascun termine stabilito per la presentazione delle domande;

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.

(5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(6) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.